



## MILLEPROROGHE E LIBRETTO DI IMPIANTO: FACCIAMO CHIAREZZA!

### *Approfondimento*

In questi giorni molte riviste e siti internet hanno diffuso la notizia di un ulteriore slittamento – grazie alla conversione in legge del “Milleproroghe” – dell’entrata in vigore del nuovo Libretto di impianto, previsto dal D.P.R. 74/13 e pubblicato con D.M. 10/02/14. La notizia, però, NON è esatta.

La proroga, prevista dall’art. 12, comma 2-bis del DL 192/14 e s.m.i., riguarda infatti gli ulteriori adempimenti documentali – abbinati al Libretto di centrale, ora sostituito dal nuovo “Libretto di impianto” – previsti dal “Codice ambiente” (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per gli impianti termici civili da 35 kW e fino a 3 MW, in esercizio al 29 aprile 2006.

In pratica, su tali impianti il Libretto di centrale – ora sostituito dal “Libretto di impianto” di cui al D.M. 10/02/14 (attuativo del D.P.R. 74/13) – dev’essere integrato, entro il 31 dicembre 2015:

- a cura del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto (*che si avvarrà dell’aiuto di un professionista*), da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche ed è idoneo a rispettare i valori limite previsti dal Codice ambiente;
- con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite indicati dal D.Lgs. 152/06.

Per una migliore comprensione della proroga, riportiamo di seguito parte dell’art. 11 del **DL n. 91/14** (G.U. n.144, 24/06/14) – convertito nella **Legge 11 agosto 2014, n. 116**, in vigore dal 21/08/14 –, che ha disposto la modifica dell’art. 285 del D.Lgs. 152/06:

**«Art. 11 - Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l’operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili**

...[omissis]...

7. *Agli adempimenti relativi all’integrazione del Libretto di centrale per gli impianti termici civili previsti dall’art. 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro dei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2015.*

...[omissis]...

9. *Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria.*

10. *Gli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore*



al 48 per cento. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".».

La Parte V del **D.Lgs. 152/06** sopra richiamato reca "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e il Titolo II, in particolare, **disciplina le emissioni degli impianti termici civili da 35 kW (il c.d. "valore di soglia") e fino a 3 MW.**

Secondo tale provvedimento, gli impianti termici civili di potenza termica nominale > 35 kW devono rispettare le caratteristiche tecniche e i valori limite previsti dalla Parte II dell'Allegato IX alla parte V, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.

Si ricorda anche che, **nei casi di nuova installazione o modifica dell'impianto (tra 35 kW e i 3 MW)**, nel corso delle verifiche finalizzate alla Dichiarazione di conformità (rif. D.M. n. 37/08), **l'Installatore deve:**

- **verificare e dichiarare anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art. 286.** Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla Dichiarazione di conformità, messo a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'Installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori; l'Autorità che riceve la Dichiarazione di conformità (*Sportello Unico del Comune*), provvede ad inviare tale atto all'Autorità competente per i controlli, gli accertamenti e le ispezioni, ai sensi dell'Allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.;
- **indicare al Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art. 286,** affinché tale elenco sia inserito nel Libretto di centrale previsto dal D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. Se il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

Infine, come segnalato nella newsletter, l'art. 4 del "Milleproroghe" ha posticipato al 31 ottobre 2015 il termine per l'**adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letti**, esistenti all'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994.

L'entrata in vigore di tale disposto era stata precedentemente prorogata al 31/12/14 dal DL 150/13 e s.m.i.; tale provvedimento aveva previsto, inoltre, l'emanazione – da parte del Ministro dell'Interno – di un **decreto** di aggiornamento del **D.M. 09/04/94** con semplificazione dei requisiti per le **strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto** (vd. art. 11, c. 2 del DL 150/13 e s.m.i.). Il decreto di aggiornamento specifico per tali strutture, però, non è stato ancora pubblicato.